



SCUOLA
NORMALE
SUPERIORE

REGOLAMENTO DIDATTICO DELLA SCUOLA NORMALE SUPERIORE

(emanato con D.D. n.805 del 1° ottobre 1996 modificato con D.D. n.523 del 1° ottobre 1997, n. 389 del 25 ottobre 2001, n. 285 del 20.6.2003, n 137 del 14.3.2006, con D.D. n. 476 del 6 settembre 2016, con D.D. n. 502 del 2 ottobre 2019 e da ultimo con D.D. n. 587 del 6 novembre 2020)

Sommario

Titolo I - Generalità	3
Art. 1 Finalità e contenuti	3
Art.2 Definizioni	3
Art. 3 Corsi e titoli	3
Art. 4 Partecipazione a singole attività formative.....	4
Titolo II - Organizzazione didattica	4
Art. 5 Strutture accademiche.....	4
Art. 6 Programmazione delle attività formative e delle relative risorse	4
Art. 7 Ordinamenti degli studi	5
Art. 8 Valutazione di qualità della didattica	5
Titolo III - Corso ordinario	5
Art. 9 Durata	5
Art. 10 Anno accademico	5
Art. 11 Ammissione al corso ordinario.....	5
Art. 12 Commissioni di ammissione.....	6
Art. 13 Graduatorie e nomine	6
Art. 14 Obblighi didattici degli allievi del corso ordinario.....	7
Art. 15 Piano di studi e tesi.....	8
Art. 16 Verifiche annuali	8
Art. 17 Lingue straniere	8
Art. 18 Verifiche delle singole attività formative	9
Art. 19 Conclusione del corso ordinario	9
Art. 20 Sospensione dell'attività didattica.....	10
Art. 21 Incompatibilità.....	10
Titolo IV - Norme comuni ai corsi ordinario e di perfezionamento	10
Art. 22 Attività fuori sede	10
Art. 23 Programmi di mobilità per studio e/o ricerca	11

Art. 24 Mobilità per tirocinio.....	11
Art. 25 Autorizzazione ad attività fuori sede: Commissioni di mobilità.....	11
Art. 26 Modalità di erogazione dei contributi.....	12
Art. 27 Visite didattiche.....	12
Art. 28 Missioni	13
Art. 29 Accesso a strutture e servizi della Scuola.....	13
Art. 30 Responsabilità disciplinare	14
Art. 31 Sanzioni	14
Art. 32 Procedimento disciplinare	15
Titolo V - Norme di rinvio e finali.....	15
Art. 33 Rimandi	15
Art. 34 Norme transitorie ed entrata in vigore.....	15

Titolo I - Generalità

Art. 1 Finalità e contenuti

1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto della libertà di insegnamento dei docenti e in conformità ai principi generali fissati nella disciplina degli ordinamenti didattici universitari e dell'accREDITamento di sedi e corsi, gli ordinamenti didattici e i criteri di funzionamento del corso ordinario della Scuola Normale Superiore, nonché gli aspetti organizzativi comuni al corso ordinario e ai corsi di perfezionamento (Ph.D.) della Scuola.
2. La Scuola riafferma come indirizzo generale delle proprie scelte la volontà di rimuovere ogni ostacolo che possa costituire discriminazione diretta e/o indiretta in base al genere, all'orientamento sessuale, all'origine etnica o sociale, alla lingua o all'appartenenza a una minoranza nazionale, alla religione o alle convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, agli handicap.

Art.2 Definizioni

1. Ai sensi del presente regolamento s'intende:
 - a) per Scuola: la Scuola Normale Superiore;
 - b) per Statuto: lo Statuto della Scuola;
 - c) per corsi di studio: i corsi previsti dallo Statuto;
 - d) per università di riferimento: l'università specificata nel bando di concorso;
 - e) per attività formativa: ogni attività organizzata o prevista dalla Scuola al fine di assicurare la formazione culturale degli allievi in vista del raggiungimento degli obiettivi formativi (insegnamenti, attività didattiche integrative, seminari, esercitazioni ecc.)
 - f) ordinamento degli studi: l'insieme delle attività formative previste per il corso di studio e finalizzate al conseguimento del relativo titolo. Gli ordinamenti degli studi possono prevedere l'articolazione in diversi curricula;
 - g) per obiettivi formativi: l'insieme di conoscenze, abilità e competenze, in termini di risultati di apprendimento attesi, che caratterizzano il profilo culturale di un insegnamento, o di altra attività formativa, al conseguimento delle quali lo stesso è finalizzato;
 - h) per settori scientifico-disciplinari: i raggruppamenti di discipline di cui al decreto ministeriale del 4 ottobre 2000 e successive modificazioni;
 - i) per allievi: gli iscritti ai corsi di studio della Scuola per il periodo di durata prevista dal corso di studi stesso;
 - j) per allievi in attesa di conseguimento del titolo: gli iscritti ai corsi di studio della Scuola nel periodo intercorrente tra la fine del proprio corso di studi e il conseguimento del relativo titolo entro i termini previsti.
2. Ove non diversamente specificato, nel presente regolamento con l'espressione "professori e ricercatori della Scuola" si intendono:
 - i professori di ruolo e i ricercatori, anche a tempo determinato, in servizio alla Scuola;
 - i professori a contratto;
 - i professori aggregati;
 - i professori e i ricercatori di altri atenei che svolgono attività didattica e di ricerca alla Scuola su convenzione stipulata ai sensi dell'art. 6, comma 11, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Art. 3 Corsi e titoli

1. Nella Scuola si svolgono i corsi previsti dallo Statuto e, al termine di essi, la Scuola rilascia i titoli rispettivamente previsti.
2. La Scuola può rilasciare titoli congiunti con altri atenei italiani e stranieri, sulla base di convenzioni stipulate con le istituzioni accademiche interessate, in conformità a quanto previsto

dallo Statuto. Il diploma relativo al titolo congiunto riporta le denominazioni e i sigilli delle istituzioni che lo rilasciano e può essere redatto in altra lingua, oltre a quella italiana, o anche solo in lingua inglese. Il modello del diploma è parte integrante della convenzione stipulata per il rilascio del titolo congiunto.

3. La Scuola rilascia, per ogni titolo di studio, il Diploma Supplement, redatto in lingua italiana e in lingua inglese e conforme al modello sviluppato in ambito internazionale e recepito dalla normativa italiana.

Art. 4 Partecipazione a singole attività formative

1. Studenti e laureati di università italiane e straniere, che non siano allievi della Scuola, possono frequentarne le attività formative, previa autorizzazione o sulla base di apposite convenzioni.
2. L'autorizzazione può essere concessa dal Consiglio della struttura accademica di riferimento, sentito il titolare dell'attività, valutati i percorsi accademici dei richiedenti e la loro congruità numerica rispetto agli allievi della Scuola e alle strutture a disposizione.
3. Per gli studenti presenti alla Scuola nel quadro di accordi di scambio l'autorizzazione di cui al comma precedente è demandata al titolare dell'attività.

Titolo II - Organizzazione didattica

Art. 5 Strutture accademiche

1. Le strutture accademiche definite dallo Statuto organizzano annualmente le attività didattiche e di verifica della preparazione degli allievi, e specificano gli obblighi didattici degli stessi; inoltre, affidano ai professori e ai ricercatori i compiti didattici e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, tenendo conto delle peculiarità del modello formativo della Scuola.

Art. 6 Programmazione delle attività formative e delle relative risorse

1. Entro il 15 maggio di ciascun anno le strutture accademiche presentano al Senato accademico la proposta degli insegnamenti e delle altre attività formative da attivare nell'anno accademico successivo e le relative richieste di risorse ai fini della ripartizione e della programmazione. Tale proposta, che contiene anche le proposte di programmazione didattica provenienti dai Collegi dei docenti dei corsi di perfezionamento, tiene conto dell'andamento delle attività formative degli anni precedenti, dei risultati della valutazione della qualità della didattica, delle indicazioni generali del Nucleo di valutazione e delle indicazioni delle Commissioni paritetiche docenti- studenti, e assicura l'equa distribuzione dei carichi didattici dei docenti e la valorizzazione delle competenze presenti nella Scuola.
2. Per ogni attività formativa prevista sono definiti gli obiettivi formativi, i settori scientifico-disciplinari di riferimento e l'eventuale articolazione in moduli.
3. Per ogni attività formativa prevista sono definiti inoltre i destinatari principali (allievi ordinari o perfezionandi) e se l'attività sia eventualmente accessibile anche ad altri destinatari e con quali limitazioni.
4. Entro il 15 giugno di ciascun anno il Senato accademico, sulla base delle proposte di cui al presente articolo, determina per l'anno accademico successivo:
 - il quadro complessivo della programmazione didattica;
 - eventuali attività formative destinate ad ampliare la base culturale degli allievi anche attraverso specifici percorsi interdisciplinari, nonché ad affinarne la preparazione specialistica in modo integrato con lo sviluppo di programmi originali di ricerca;
 - l'inizio e la conclusione delle attività didattiche ai fini dell'ordinato svolgimento delle medesime durante l'anno accademico.
5. I docenti responsabili degli insegnamenti e delle attività formative presentano al Preside della struttura accademica, entro il 30 giugno di ciascun anno, i programmi delle attività loro attribuite; tali programmi devono precisare le modalità di svolgimento delle attività formative

e delle relative verifiche dell'apprendimento, e devono essere coerenti con gli obiettivi formativi specifici fissati dagli ordinamenti didattici dei rispettivi corsi.

6. Il Senato accademico determina i criteri a cui le strutture accademiche devono conformarsi nell'individuazione degli studiosi e degli esperti a cui conferire i contratti di insegnamento. Il Consiglio di amministrazione federato, sentito il parere del Senato accademico, determina i criteri riguardanti la determinazione dei compensi per i predetti contratti.

Art. 7 Ordinamenti degli studi

1. Gli ordinamenti degli studi definiscono gli obblighi didattici degli allievi e i requisiti per l'accesso agli anni successivi e per il conseguimento del titolo. In particolare definiscono:
 - gli obblighi di frequenza dei corsi e il superamento dei relativi esami (interni e fuori sede);
 - gli obblighi di frequenza di altre attività didattiche e formative (interni e fuori sede);
 - eventuali obblighi specifici relativi all'apprendimento delle lingue, nel quadro di quanto definito nel presente regolamento;
 - le modalità e i tempi di predisposizione e di presentazione del piano di studi individuale;
 - le modalità di calcolo della media, secondo il sistema di pesatura proposto dalla struttura accademica e approvato dal Senato accademico;
 - le modalità di attribuzione di crediti formativi universitari alle singole attività formative svolte presso la Scuola;
 - le verifiche annuali e i requisiti per il passaggio agli anni successivi;
 - eventuali altre indicazioni e obblighi specifici per singolo percorso di studi.
2. L'ordinamento degli studi di ciascuna struttura accademica è deliberato per ciascun anno accademico dal Consiglio della struttura medesima, tenendo conto di eventuali indicazioni generali definite dal Senato accademico.
3. I programmi dei corsi vengono resi noti entro il 30 settembre.

Art. 8 Valutazione di qualità della didattica

1. La Scuola attiva e sviluppa una sistematica valutazione dei risultati delle attività formative e dei relativi servizi, coerentemente con gli obiettivi strategici in tema di qualità dei sistemi formativi; a tal fine sono attivati, sulla base di criteri individuati dal Senato accademico, sistemi di accertamento della qualità dei corsi, che si avvalgono anche degli strumenti di autovalutazione della qualità della didattica previsti dal presente regolamento.
2. I docenti sono tenuti a collaborare all'attività di valutazione della didattica secondo le modalità previste dal Senato accademico.

Titolo III - Corso ordinario

Art. 9 Durata

1. La Scuola organizza il corso ordinario per una durata corrispondente ai corsi del primo e del secondo livello dell'ordinamento universitario.

Art. 10 Anno accademico

1. Ai fini didattici e di utilizzo delle strutture collegiali, l'inizio dell'anno accademico è fissato al 1° ottobre di ogni anno e il termine al 30 settembre dell'anno successivo.

Art. 11 Ammissione al corso ordinario

1. I posti di allievo del corso ordinario si conferiscono mediante concorso per esami. Il concorso è aperto ai cittadini italiani e stranieri in possesso dei requisiti di cui al presente regolamento.
2. Il Consiglio di amministrazione federato, sentito il Senato accademico, determina ogni anno il numero dei posti di allievo ordinario da mettere a concorso per l'anno accademico successivo

e approva le modalità del relativo bando.

3. Il Direttore con proprio provvedimento emana il bando di concorso, che è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Il bando può prevedere l'eventuale disponibilità di ulteriori posti, che va comunque accertata e resa pubblica prima dell'inizio delle prove.
4. Al corso ordinario si può accedere al primo e al quarto anno, corrispondenti all'inizio dei corsi del primo e del secondo livello dell'ordinamento universitario. Il bando può prevedere diverse modalità di accesso per gli iscritti a corsi di laurea a ciclo unico.
5. Sono ammessi al concorso per i posti del primo anno gli studenti in possesso di un titolo di studio che dia accesso ai corsi di laurea dell'università. Non potrà essere ammesso al concorso per posti del primo anno chi, alla data del 1° di gennaio dell'anno in cui si svolge il concorso, abbia compiuto ventuno anni di età. Il bando può prevedere ulteriori requisiti di ammissione tesi a rimuovere possibili posizioni di vantaggio dei candidati che abbiano già seguito, anche solo parzialmente, percorsi universitari del livello per cui concorrono.
6. Sono ammessi al concorso per l'ammissione al quarto anno gli studenti in possesso di un diploma di laurea o di altro titolo di studio che dia accesso ai corsi di laurea magistrale, ovvero che si impegnino a conseguirlo entro il termine massimo del 31 ottobre dello stesso anno, pena la decadenza dal posto in caso di esito positivo del concorso. Non potrà essere ammesso al concorso per posti del quarto anno chi, alla data del 1° di gennaio dell'anno in cui si svolge il concorso, abbia compiuto venticinque anni di età. Il bando può prevedere ulteriori requisiti di ammissione tesi a rimuovere possibili posizioni di vantaggio dei candidati che abbiano già seguito, anche solo parzialmente, percorsi universitari del livello per cui concorrono.
7. Non sono in ogni caso ammessi al concorso coloro che abbiano riportato condanna passata in giudicato a pena detentiva superiore a tre anni, e coloro che siano stati soggetti alla sanzione disciplinare della "espulsione definitiva dalla Scuola" prevista dal presente regolamento o dell'espulsione da altro ateneo.
8. Le prove di concorso sono scritte e orali. Il bando di concorso stabilisce le materie su cui verteranno le prove, che non potranno comunque essere inferiori a due prove scritte e due prove orali.
9. Oltre ai requisiti previsti ai commi precedenti, i candidati al primo anno devono possedere un livello di conoscenza della lingua italiana idoneo a consentire l'effettiva partecipazione all'attività didattica. Per i candidati al quarto anno è richiesta una conoscenza idonea della lingua italiana o inglese come specificato dal bando.

Art. 12 Commissioni di ammissione

1. Il Direttore, sentiti i Presidi delle strutture accademiche, nomina con proprio decreto le commissioni del concorso di ammissione al corso ordinario.
2. Le commissioni sono presiedute da un professore di prima fascia della Scuola e sono composte da almeno cinque membri, scelti tra i professori e ricercatori di ruolo della Scuola e di altre università; almeno un componente di ogni commissione appartiene a una delle università di riferimento.
3. Le commissioni possono svolgere parte della loro attività articolandosi in sottocommissioni. Le ammissioni agli orali e le graduatorie finali sono comunque deliberate in seduta plenaria.
4. Il Direttore, con proprio decreto, può disporre la partecipazione allo svolgimento delle prove di ricercatori della Scuola o di altri atenei; il Presidente della commissione può inoltre disporre di aggregare alle commissioni, per il supporto alle attività relative alle prove scritte, assegnisti e perfezionandi della Scuola con adeguate competenze che si affiancano ai commissari, in numero non superiore a quello dei commissari stessi.

Art. 13 Graduatorie e nomine

1. Per la valutazione delle prove scritte e delle prove orali del concorso ordinario le commissioni dispongono di un massimo di cento punti.
2. Le commissioni attribuiscono un singolo voto all'insieme delle prove scritte. Sono ammessi

- alle prove orali i candidati che conseguono un punteggio minimo di sessanta centesimi.
3. Le prove orali sono superate dai candidati che conseguono il punteggio minimo di sessanta centesimi.
 4. La commissione, al termine delle prove orali, dichiara idonei i candidati che hanno superato le prove scritte e le prove orali e forma la graduatoria finale per ordine di merito sulla base della somma dei punteggi ottenuti dai candidati nelle prove scritte e nelle prove orali.
 5. Se due o più candidati ottengono, a conclusione delle prove di esame, pari punteggio, ha la precedenza il candidato più giovane di età.
 6. Il Direttore con proprio provvedimento approva le graduatorie finali di merito formate dalle commissioni e nomina i vincitori nel limite dei posti a concorso.
 7. I vincitori devono esprimere la loro accettazione e presentare tutti i documenti richiesti nel bando entro i termini fissati dalla Scuola; in caso contrario decadono.
 8. I vincitori dei concorsi di ammissione ai corsi ordinari devono, pena la decadenza, comprovare l'iscrizione ai corrispondenti anni dei corsi di laurea o di laurea magistrale presso l'università di riferimento, come specificato dal bando di concorso.
 9. In caso di rinuncia o decadenza di un vincitore il posto è attribuito al candidato che segue immediatamente nell'ordine della graduatoria finale degli idonei; lo scorrimento della graduatoria è possibile solo fino al 31 ottobre di ciascun anno.

Art. 14 Obblighi didattici degli allievi del corso ordinario

1. Gli allievi sono ammessi agli anni successivi, fino al completamento del corso, secondo le modalità e nel rispetto degli obblighi stabiliti dal presente regolamento e dall'ordinamento degli studi della rispettiva struttura accademica.
2. Ogni allievo del corso ordinario segue gli insegnamenti impartiti nella Scuola e quelli impartiti nei corsi di laurea o di laurea magistrale a cui è iscritto nell'università di riferimento, secondo quanto contenuto nel piano di studi individuale di cui al presente regolamento.
3. L'allievo deve mantenere la media di almeno ventisette su trenta per ogni anno e riportare in ciascun esame il punteggio di almeno ventiquattro su trenta. Le modalità di determinazione della media sono definite dall'ordinamento degli studi della struttura accademica a cui l'allievo afferisce secondo quanto stabilito dal presente regolamento.
4. La votazione relativa a esami, interni o universitari, sostenuti in anticipo rispetto a quanto previsto dall'ordinamento degli studi rientra nel calcolo della media per l'anno di corso nel quale essi sono previsti.
5. La votazione riportata in esami in sovrannumero rispetto a quelli previsti nel proprio ordinamento degli studi non contribuisce alla determinazione della media.
6. Rientra fra gli obblighi didattici dell'allievo del corso ordinario l'apprendimento di due lingue straniere, secondo le modalità specificate dal presente regolamento.
7. Il mancato adempimento degli obblighi didattici e/o il mancato raggiungimento degli obiettivi di punteggio negli esami e/o di idoneità nelle verifiche annuali comportano la decadenza dal posto di allievo.
8. Per l'ammissione agli anni successivi al primo, ogni allievo del corso ordinario deve aver sostenuto tutti gli esami degli insegnamenti universitari e degli insegnamenti interni previsti dal piano di studi individuale, aver superato le verifiche annuali e aver adempiuto a eventuali ulteriori obblighi definiti dall'ordinamento degli studi entro il 31 ottobre, salvo deroghe motivate deliberate dal Consiglio di struttura accademica competente e comunque non oltre la prima sessione di esame utile presso l'università di riferimento.
9. Per essere ammessi al quarto anno, quando questo corrisponde al primo anno di un corso di laurea magistrale, gli allievi del corso ordinario devono aver adempiuto, entro il 31 ottobre del terzo anno di corso, a tutti gli obblighi previsti e aver conseguito la laurea universitaria, salvo deroghe motivate deliberate dal Consiglio di struttura accademica competente e comunque non oltre la prima sessione di esame utile presso l'università di riferimento.

Art. 15 Piano di studi e tesi

1. Il piano di studi è lo strumento con cui l'allievo pianifica il percorso formativo in ottemperanza a quanto previsto dall'ordinamento degli studi della struttura accademica.
2. Il Consiglio di struttura accademica nomina, annualmente e per ogni area disciplinare, un docente (professore o ricercatore di ruolo della Scuola) di riferimento per l'esame preliminare dei piani di studio, e determina l'elenco degli allievi afferenti a quell'area. Successivamente alla proposta, il piano di studi è discusso e approvato dal Consiglio della struttura accademica di appartenenza.
3. Nel piano di studi sono indicati:
 - l'elenco degli insegnamenti e delle altre attività formative interne e degli insegnamenti universitari che l'allievo intende frequentare;
 - eventuali insegnamenti in anticipo o in sovrannumero rispetto a quanto previsto dall'ordinamento degli studi;
 - eventuali periodi di mobilità presso università italiane o straniere che l'allievo intende effettuare e l'indicazione di insegnamenti che eventualmente intenda frequentare presso l'ateneo ospitante in sostituzione di corsi interni, o in aggiunta rispetto ad essi;
 - i dottorati di lingue straniere che l'allievo intende seguire.
4. Il piano di studi per ciascun anno di corso deve essere presentato e può essere modificato, secondo le regole previste dal presente articolo, entro le scadenze stabilite dalle singole strutture accademiche. Eventuali cause di forza maggiore saranno valutate dalla struttura accademica.
5. L'allievo dovrà inoltre indicare, entro le scadenze stabilite dalle singole strutture accademiche:
 - il titolo e il relatore del colloquio annuale, ove previsto dall'ordinamento degli studi;
 - il titolo e il relatore della tesi di laurea, se si tratta del piano di studi del terzo anno di corso, con l'eccezione delle lauree a ciclo unico;
 - il titolo e il relatore della tesi di laurea magistrale, se si tratta del piano di studi del quinto anno di corso.

Art. 16 Verifiche annuali

1. Le strutture accademiche stabiliscono le modalità delle verifiche annuali, che possono consistere in un colloquio o in una verifica sugli esami interni; il calendario delle verifiche è stabilito dalle strutture accademiche entro il mese di marzo di ogni anno.
2. Gli allievi sostengono il colloquio, quando previsto dall'ordinamento degli studi della struttura accademica, su un argomento concordato con un relatore approvato dal Consiglio di struttura accademica, di norma tra i professori e ricercatori della Scuola.
3. Il Consiglio di struttura accademica può, su richiesta motivata dell'allievo, autorizzarlo a sostenere il colloquio con un relatore esterno alla Scuola.
4. Il colloquio è sostenuto dinanzi a una commissione presieduta da un docente della Scuola e composta da almeno tre membri, scelti tra professori e ricercatori anche esterni alla Scuola. I relatori di colloquio sono invitati a far parte della commissione. Sentito il Preside della struttura accademica, il Direttore nomina la commissione e fissa il periodo di svolgimento del colloquio, nell'ambito di una delle sessioni definite dal Consiglio di struttura accademica, dandone comunicazione con almeno venti giorni di anticipo.
5. Non sono soggetti alle verifiche annuali gli allievi del quinto anno di corso.

Art. 17 Lingue straniere

1. Gli allievi del corso ordinario scelgono una lingua straniera, diversa dalla propria lingua madre, tra inglese, francese e tedesco, e una seconda lingua tra le predette, o altre, il cui insegnamento sia deliberato dal Senato accademico, e seguono il relativo dottorato nella Scuola o presso istituzioni appositamente convenzionate.
2. Gli allievi di madrelingua straniera possono scegliere come prima o seconda lingua la lingua italiana; essi dovranno comunque dimostrare, durante le verifiche annuali, una conoscenza della lingua italiana adeguata alle esigenze didattiche del relativo anno di corso.

3. I dottorati istituiti nella Scuola sono strutturati su tre livelli di apprendimento; il Senato accademico stabilisce le corrispondenze fra tali livelli e quelli dei corsi erogati dalle istituzioni convenzionate.
4. Nel primo anno di corso alla Scuola tutti gli allievi devono frequentare almeno un dottorato e superare la relativa verifica.
5. Gli allievi sono tenuti a raggiungere il terzo livello in una lingua straniera e il secondo livello nell'altra. Gli ordinamenti degli studi possono indicare obblighi specifici rispetto al livello di apprendimento richiesto per specifiche lingue.
6. Gli allievi iscritti al corso di laurea adempiono gli obblighi di cui al comma precedente entro il terzo anno. Gli allievi iscritti al corso di laurea magistrale vincitori del concorso al quarto anno adempiono gli obblighi di cui al comma precedente entro il quinto anno. Gli ordinamenti degli studi stabiliscono il termine per l'adempimento degli obblighi di cui sopra per gli allievi iscritti al corso di laurea a ciclo unico vincitori del concorso ad anni successivi al primo. Il mancato adempimento di tali obblighi comporta la decadenza dal posto di allievo.
7. Gli allievi che ritengono di possedere un'adequata conoscenza di una lingua straniera, o di entrambe, possono essere esentati dalla frequenza dei dottorati, previo superamento di apposita prova di esame.

Art. 18 Verifiche delle singole attività formative

1. La verifica dei risultati conseguiti dagli allievi nell'ambito delle singole attività formative può avvenire con la modalità dell'esame finale di profitto oppure con la modalità seminariale, sulla base di relazioni scritte o orali su temi concordati predisposte dall'allievo e discusse collegialmente. La valutazione complessiva, espressa comunque in trentesimi, tiene conto anche del contributo degli allievi alla discussione.
2. L'esame finale di profitto consiste, di norma, in prove, scritte e/o orali, o nella presentazione di un elaborato, da sostenere alla conclusione dell'attività formativa cui la prova si riferisce, secondo le indicazioni contenute nel relativo programma. Le eventuali prove intermedie relative al corso, anche se di esito negativo, non comportano l'esclusione degli allievi dall'ulteriore partecipazione all'attività formativa e all'esame finale.
3. La valutazione della prova finale d'esame è espressa in trentesimi; in caso di conseguimento della valutazione massima può essere conferita la lode. Agli allievi è garantita la possibilità di conoscere le motivazioni circa l'esito della valutazione in oggetto, che devono essere esplicitate, a richiesta, dal presidente della commissione d'esame.
4. Il verbale relativo alla prova finale d'esame deve essere redatto a cura del presidente della commissione d'esame, esclusivamente nella forma e con le modalità individuate dalla Scuola, ed essere sottoscritto dal presidente e dagli altri componenti la commissione. Il verbale deve in ogni caso essere trasmesso agli uffici competenti entro quindici giorni dalla conclusione della prova al fine dell'aggiornamento delle carriere degli allievi.

Art. 19 Conclusione del corso ordinario

1. Gli allievi che abbiano soddisfatto gli obblighi relativi al primo triennio del corso ordinario e abbiano conseguito la laurea triennale entro il 30 aprile dell'anno successivo, alla conclusione del corso conseguono il diploma di primo livello. Tale diploma non verrà rilasciato qualora l'allievo prosegua il corso ordinario per il successivo biennio soddisfacendo i relativi obblighi, nel qual caso conseguirà il diploma di licenza di cui ai successivi commi.
2. Gli allievi dei corsi ordinari sostengono l'esame di licenza dopo il conseguimento della laurea magistrale. L'esame di laurea magistrale deve essere sostenuto entro il 30 novembre dell'anno successivo alla conclusione del corso ordinario; il Consiglio di struttura accademica può concedere una proroga rispetto al termine suddetto qualora la sessione di laurea magistrale si svolga tra il 30 novembre e il 31 dicembre. Tale proroga non può in nessun caso superare il 31 dicembre.
3. Il Consiglio di struttura accademica stabilisce annualmente almeno tre sessioni di esame di

licenza. L'esame di licenza deve essere sostenuto entro l'ultima sessione dell'anno solare successivo alla conclusione del corso ordinario e consiste nella discussione pubblica di fronte a una commissione di un tema di interesse scientifico proposto dal candidato e approvato dal Consiglio di struttura accademica.

4. Per ogni sessione di diploma viene nominata una commissione per ogni area disciplinare. La commissione è nominata dal Direttore ed è composta da un numero di membri non inferiore a tre, scelti tra professori e ricercatori della Scuola. Per particolari discipline, sentito il Preside, possono far parte della commissione per l'esame di licenza professori e ricercatori esterni.
5. Gli esami di licenza sono pubblici e la relativa votazione è espressa in centesimi. I diplomi di licenza vengono rilasciati dopo il superamento del relativo esame e sono conferiti dal Direttore

Art. 20 Sospensione dell'attività didattica

1. Per gravi e documentati motivi, il Consiglio di struttura accademica può autorizzare l'allievo del corso ordinario alla sospensione dall'attività didattica e dalla vita comunitaria, per non più di una volta e per un periodo massimo di un anno, fatti salvi i casi di maternità/paternità e altri eventuali casi di aspettativa obbligatoria. Nel concedere la sospensione il Consiglio di struttura accademica determina anche le modalità del rientro.
2. Durante il periodo di sospensione l'allievo non usufruisce dei diritti stabiliti dallo Statuto, ed è escluso dall'elettorato attivo e passivo.

Art. 21 Incompatibilità

1. Gli allievi del corso ordinario non possono accettare impegni che siano incompatibili con i loro doveri. Valgono per il corso ordinario le incompatibilità previste per il corso di perfezionamento, fatta eccezione per l'iscrizione al corso di laurea presso l'università di riferimento.

Titolo IV - Norme comuni ai corsi ordinario e di perfezionamento

Art. 22 Attività fuori sede

1. Gli allievi del corso ordinario e del corso di perfezionamento possono essere autorizzati a effettuare attività di studio, ricerca e orientamento al lavoro fuori dalla sede della Scuola.
2. Agli allievi autorizzati può essere concesso, nei limiti e con le modalità di cui al presente regolamento, un apposito contributo economico.
3. Le tipologie di attività individuali fuori sede sono così definibili:
 - a) attività fuori sede per studio e ricerca in Italia o all'estero di durata non inferiore a un mese, da attivarsi nel quadro di specifici programmi di mobilità a seguito di bandi dedicati (a titolo esemplificativo e non esaustivo: programmi Erasmus per studio, mobilità attivate a seguito di convenzioni della Scuola con enti terzi);
 - b) attività fuori sede per tirocinio in Italia o all'estero di durata non inferiore a due mesi, da attivarsi a seguito di bandi dedicati, eventualmente nel quadro di specifici programmi di mobilità nazionale o internazionale (a titolo esemplificativo e non esaustivo: programmi Erasmus placement, altri programmi specifici definiti da apposite convenzioni della Scuola con enti terzi);
 - c) attività fuori sede per studio, ricerca e tirocinio in Italia o all'estero di durata non inferiore a un mese, da attivarsi su proposta individuale dell'allievo qualora la specifica attività non sia inquadrabile in altri bandi attivati dalla Scuola;
 - d) attività di studio e ricerca fuori sede di durata inferiore a un mese, in Italia o all'estero (a titolo esemplificativo e non esaustivo: partecipazione ad attività formative e seminari fuori sede, viaggi finalizzati alla presentazione di propri lavori scientifici, consultazione di documenti presso archivi o biblioteche esterni).
4. Gli allievi in attesa di conseguimento del titolo, come definiti dal presente regolamento,

possono partecipare alle sole attività di cui ai precedenti punti a) e b), qualora previsto dai rispettivi bandi.

Art. 23 Programmi di mobilità per studio e/o ricerca

1. La Scuola promuove azioni specifiche di mobilità studentesca nazionale e internazionale mediante l'adesione a programmi di mobilità dell'Unione Europea e ai programmi risultanti da apposite convenzioni.
2. I posti disponibili per lo svolgimento di periodi di studio e/o ricerca in mobilità sono banditi annualmente e assegnati sulla base di criteri e requisiti definiti dai bandi.
3. In caso di domanda di mobilità per studio, l'allievo interessato deve indicare, nei termini stabiliti dai bandi, le attività formative che saranno svolte presso l'ente ospitante e che sostituiranno alcune delle attività previste nel proprio piano di studi, o che si aggiungeranno ad esse. A tal fine deve proporre una modifica al piano di studi se la mobilità si svolgerà nell'anno in corso, o inserire le attività formative nel piano di studi dell'anno successivo se la mobilità si svolgerà in tale periodo.
4. In caso di assegnazione di un periodo di studio e/o ricerca in mobilità, i Presidi delle strutture accademiche approvano i piani di dettaglio e sottoscrivono eventuali documenti correlati con l'ente ospitante.
5. La conversione dei voti acquisiti all'estero è determinata secondo modalità definite dal Senato accademico

Art. 24 Mobilità per tirocinio

1. Nel quadro del completamento del processo formativo e al fine di agevolare le scelte professionali degli allievi mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, la Scuola promuove attività di tirocinio presso enti, aziende o istituzioni esterne nel rispetto della normativa vigente, anche nell'ambito di programmi di mobilità studentesca dell'Unione Europea. Tali attività sono riconosciute come parte integrante della carriera dell'allievo.
2. Il tirocinio è regolato da uno specifico accordo con l'ente ospitante e da un progetto formativo. Tali documenti disciplinano i doveri dell'ente promotore, dell'ente ospitante e del tirocinante e individuano il tutor dell'ente ospitante e il tutor accademico, scelto tra i professori e ricercatori della Scuola.
3. Gli ex allievi che abbiano conseguito presso la Scuola uno dei titoli previsti dallo Statuto da non più di dodici mesi possono partecipare a bandi per tirocini non curricolari, attivabili dalla Scuola secondo i termini di legge e secondo il presente regolamento. Le modalità di partecipazione e gli eventuali contributi economici sono stabiliti nei bandi.

Art. 25 Autorizzazione ad attività fuori sede: Commissioni di mobilità

1. Le modalità e i tempi di presentazione delle richieste di autorizzazione a svolgere attività fuori sede sono definite dai relativi bandi, ove presenti, o da apposite linee guida.
2. Le richieste di autorizzazione devono essere complete di tutte le informazioni necessarie alla valutazione:
 - descrizione dettagliata dell'attività da svolgere, nel quadro del percorso formativo dell'allievo;
 - tempi e luoghi di svolgimento;
 - eventuale richiesta di contributi a copertura parziale o totale dei costi, dettagliata in apposito preventivo di spesa;
 - presenza di eventuali contributi o benefici aggiuntivi da parte della Scuola o altri enti;
 - eventuali altri contributi di mobilità precedentemente ottenuti.
3. Le richieste di autorizzazione devono contenere il parere preventivo di un docente della Scuola. Per gli allievi dei corsi di perfezionamento il parere è espresso dal coordinatore o dal relatore della tesi.

4. Le richieste di autorizzazione sono esaminate da un'apposita Commissione di mobilità per ogni struttura accademica, nominata annualmente dal rispettivo Consiglio. Tale Commissione propone al Preside, qualora si tratti di fondi assegnati alla struttura accademica, ovvero al Direttore, l'autorizzazione allo svolgimento della attività e l'eventuale attribuzione di contributi.
5. I contributi assegnati possono concorrere alla copertura totale o parziale delle spese di viaggio, vitto e alloggio, oltre a eventuali altri costi specifici adeguatamente motivati e approvati in via preventiva dalla Commissione stessa.
6. Le Commissioni di mobilità, all'inizio di ciascun anno accademico, definiscono il calendario delle sedute e propongono al Consiglio di struttura accademica i criteri di massima per il rilascio delle autorizzazioni, la determinazione dei contributi e la modalità di gestione delle richieste con carattere di urgenza.
7. Nel caso di concorrenza di domande di allievi afferenti a diverse strutture accademiche per la stessa posizione di mobilità, la procedura di autorizzazione è effettuata da una apposita Commissione interclasse di mobilità.
8. La Commissione interclasse di mobilità è formata dai presidenti delle Commissioni di mobilità e da un allievo nominato di volta in volta dalle singole Commissioni tra i propri componenti. La Commissione è presieduta dal Direttore o suo delegato.

Art. 26 Modalità di erogazione dei contributi.

1. Entro trenta giorni dalla conclusione dei periodi fuori sede di cui al presente titolo IV l'allievo è tenuto ad attestare l'effettuazione dell'attività e a presentare la relazione finale e gli eventuali giustificativi di spesa di cui chiede il rimborso.
2. In mancanza di tale documentazione l'attività non potrà essere riconosciuta ai fini didattici, non potrà essere erogato il relativo contributo e saranno recuperate le somme eventualmente già corrisposte.
3. Il contributo per periodi di mobilità inferiori a un mese è erogato a conclusione della attività.
4. Salvo modalità differenti stabilite da eventuali bandi o dai regolamenti della Scuola, in caso di periodi superiori a un mese il contributo è erogato in rate mensili, di cui la prima corrisposta – ove possibile – prima dell'inizio del soggiorno e l'ultima a conclusione del soggiorno, salvo conguaglio.
5. In caso di mobilità particolarmente onerose e per spese da sostenersi prima della partenza, una parte del contributo potrà essere erogata anticipatamente su richiesta motivata dell'allievo.
6. Il rimborso avviene esclusivamente per le spese preventivamente autorizzate e solo a fronte di documentazione di spesa originale che permetta di individuare il percettore delle somme, la data, l'importo pagato e la causale della spesa. La documentazione deve essere inoltre regolare sotto il profilo fiscale e può consistere di fattura, ricevuta o scontrino.
7. Agli allievi aventi diritto alla mensa per tutto il periodo di soggiorno fuori sede non è dovuta la corresponsione di compensi aggiuntivi per i pasti non usufruiti presso la Scuola.
8. Gli allievi del corso ordinario, qualora il soggiorno fuori sede sia superiore a tre mesi, sono tenuti a mettere a disposizione della Scuola l'alloggio non utilizzato. La Scuola, nel caso in cui l'allievo, per motivate esigenze connesse con la propria attività di studio, debba per brevi periodi rientrare in sede, garantisce un alloggio, non necessariamente quello assegnato all'inizio dell'anno accademico, nonché l'erogazione dei pasti.

Art. 27 Visite didattiche

1. Possono presentare proposte di visite didattiche i titolari di un corso regolarmente inserito nella programmazione didattica dei corsi ordinari o di perfezionamento della Scuola.
2. Sono ammessi a partecipare alle visite a titolo gratuito gli allievi iscritti al corso, inclusi gli allievi in mobilità presso la Scuola per almeno un trimestre.
3. Titolari di altri corsi possono presentare al docente proponente richiesta motivata di ammissione a titolo gratuito di singoli allievi iscritti al proprio corso, per specifiche finalità didattiche.

4. La partecipazione di altri allievi, allievi in attesa di conseguimento del titolo o altre figure in formazione è possibile unicamente a titolo oneroso ed è subordinata all'approvazione del docente proponente.
5. Le proposte di visite didattiche possono prevedere la partecipazione del richiedente e un numero congruo di accompagnatori, scelti tra i professori, i ricercatori e gli assegnisti della Scuola.
6. Le proposte di svolgimento di visite didattiche sono valutate dal Consiglio di struttura accademica, che può, per questo scopo, nominare annualmente un'apposita Commissione.
7. Il docente proponente fa pervenire agli uffici preposti l'elenco dei partecipanti ai fini dell'organizzazione del viaggio, di norma non oltre quindici giorni lavorativi prima della partenza per viaggi che prevedono il pernottamento e cinque giorni lavorativi prima della partenza per visite di un giorno. Al termine della visita didattica, il docente conferma la validità dell'elenco dei partecipanti precedentemente trasmesso o comunica eventuali variazioni.
8. In caso di rinuncia di un partecipante, la Scuola dovrà richiedere al rinunciatario le eventuali somme già spese e non recuperabili, fatte salve le assenze per documentate ragioni di forza maggiore.
9. Entro trenta giorni dal termine della visita, i partecipanti a titolo gratuito che abbiano sostenuto direttamente spese relative alla visita incluse nella proposta approvata, possono inoltrare richiesta di rimborso, unitamente alla documentazione di spesa originale, secondo quanto definito dal presente regolamento relativamente ai rimborsi per mobilità.

Art. 28 Missioni

1. Gli allievi della Scuola, fino al conseguimento del titolo, possono essere inviati in missione, qualora siano inseriti in progetti di ricerca della Scuola o di altri enti che prevedano il relativo rimborso delle spese, secondo i regolamenti e le prassi della Scuola in materia.
2. Nel caso in cui la missione abbia durata superiore a un mese, è necessaria l'autorizzazione preventiva rispettivamente del Preside della struttura accademica, per allievi del corso ordinario, e del Coordinatore, per allievi dei corsi di perfezionamento.

Art. 29 Accesso a strutture e servizi della Scuola

1. Gli allievi hanno diritto alla fruizione a titolo gratuito delle strutture e dei servizi della Scuola specificati nei rispettivi bandi di accesso; tale diritto non spetta, in via ordinaria, agli allievi in attesa di conseguimento del titolo, come definiti dal presente regolamento, fatto salvo quanto previsto dal presente articolo.
2. La Scuola può sottoporre gli allievi a indagine sanitaria nel caso che occorra accertarne l'immunità da malattie comunicabili o che non consentano la vita in comunità. Conseguentemente a tali accertamenti gli allievi possono essere temporaneamente esclusi dalla vita comunitaria.
3. Gli allievi in attesa di conseguimento del titolo, acquisito il parere favorevole del Preside della struttura accademica di riferimento, possono accedere ai servizi di ristorazione, nei limiti delle disponibilità della Scuola, pagando una tariffa fissata dal Consiglio di amministrazione federato sentito il parere del Senato accademico.
4. Nel caso in cui un allievo in attesa di conseguimento del titolo contribuisca in modo formalizzato allo svolgimento di uno o più progetti di ricerca contestualmente alla redazione della propria tesi, i titolari dei relativi fondi di ricerca, fondi di laboratorio o di strutture analoghe della Scuola possono autorizzare la copertura totale o parziale delle spese di ristorazione dell'allievo a valere su tali fondi, qualora sia consentito dalle norme che li disciplinano.
5. Gli allievi in attesa di conseguimento del titolo che stiano svolgendo la propria tesi presso un laboratorio o struttura analoga della Scuola possono continuare ad accedervi previa autorizzazione del direttore del laboratorio o della struttura.
6. Gli allievi in attesa di conseguimento del titolo mantengono l'accesso alle risorse documentali e informatiche della Scuola nei limiti delle capacità delle relative infrastrutture.

7. Gli allievi possono utilizzare le risorse di riproduzione e stampa nei limiti e con le modalità determinate annualmente dal Consiglio di amministrazione federato sentito il parere del Senato accademico.
8. Agli allievi della Scuola è assegnato, fino al conseguimento del titolo o alla cessazione del rapporto con la Scuola, un indirizzo di posta elettronica. Per consentire l'identificazione in modo certo di mittente e destinatario, tale indirizzo deve essere utilizzato per le comunicazioni con gli uffici della Scuola.
9. Agli ex allievi che abbiano conseguito uno dei titoli rilasciati dalla Scuola è assegnato un apposito indirizzo di posta elettronica.

Art. 30 Responsabilità disciplinare

1. Ogni allievo deve collaborare all'ordinato funzionamento dei collegi della Scuola, secondo quanto stabilito dai relativi regolamenti. Ogni allievo deve altresì rispettare le regole disciplinari e i principi di incompatibilità previsti nel presente regolamento didattico, che stabilisce anche le sanzioni e l'autorità disciplinare. Gli allievi componenti degli Organi della Scuola sono tenuti a osservare altresì il decreto del Presidente della Repubblica n.62/2013 e s.m.i. e il codice di comportamento della Scuola Normale Superiore, emanato con decreto del Direttore n.58/2014 e s.m.i.
2. Con la propria condotta, gli allievi contribuiscono alla salvaguardia e al miglioramento dell'immagine della Scuola, rispettando in particolare i principi di uguaglianza, solidarietà e correttezza e combattendo ogni forma di discriminazione sia all'interno che all'esterno della comunità della Scuola.
3. Gli allievi sono tenuti a rispettare le leggi, lo Statuto, i regolamenti e le altre norme per tempo vigenti, nonché le decisioni assunte dagli organi della Scuola.
4. L'inosservanza dei principi o la violazione delle norme richiamate dal presente articolo comportano responsabilità disciplinare dell'allievo nel caso in cui la mancanza, anche se commessa fuori dalla Scuola:
 - a) turbi, anche indirettamente, la convivenza, l'attività didattica e di ricerca o i servizi della Scuola;
 - b) violi le disposizioni richiamate al precedente comma 2;
 - c) danneggi o metta in pericolo il patrimonio della Scuola, nonché l'integrità fisica o il patrimonio delle persone che costituiscono la comunità accademica;
 - d) tenga comportamenti che integrino estremi di reato o che costituiscano violazione di altre norme di legge di carattere imperativo;
 - e) leda o metta in pericolo i diritti o le libertà fondamentali delle persone.
5. Le disposizioni in materia di responsabilità si applicano, per quanto compatibili, anche agli allievi in attesa di conseguimento del titolo.

Art. 31 Sanzioni

1. Le mancanze commesse dagli allievi sono punite con le seguenti sanzioni, riportate in ordine crescente di gravità:
 - a) l'ammonizione verbale;
 - b) l'ammonizione scritta;
 - c) l'allontanamento dalla Scuola fino a un mese;
 - d) l'allontanamento dalla Scuola per più di un mese;
 - e) l'espulsione dal corso seguito all'interno della Scuola;
 - f) l'espulsione definitiva dalla Scuola.
2. Le sanzioni sono proporzionate alla gravità dei comportamenti che hanno determinato responsabilità disciplinare. Nella determinazione della sanzione si tiene conto delle modalità della condotta, dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa, del tipo di evento dannoso o pericoloso nonché di tutte le eventuali circostanze aggravanti (diffide, recidive e simili) o attenuanti.

3. La sanzione dell'allontanamento determina la sospensione della qualità di allievo e di ogni diritto e facoltà connessi, per il periodo stabilito dal provvedimento.
4. Alle sanzioni di cui al primo comma, lettere a) e b) può aggiungersi la sospensione o interdizione da uno o più servizi della Scuola (a titolo esemplificativo: l'accesso alle collaborazioni part-time, alle risorse documentali e informatiche della Scuola, ecc.).
5. Qualora la mancanza abbia prodotto un danno patrimoniale alla Scuola, l'allievo responsabile è tenuto a risarcirlo, secondo quanto previsto dal codice civile e in base alla quantificazione determinata dalla Scuola. A tal fine la Scuola può trattenere gli eventuali emolumenti spettanti all'allievo responsabile fino all'effettivo soddisfacimento.
6. Le sanzioni di cui alle lettere e) ed f), quando inflitte ad allievi del corso ordinario, sono comunicate al rettore dell'università di riferimento.

Art. 32 Procedimento disciplinare

1. L'ammonizione verbale è di competenza del Direttore, sentito l'allievo e il Preside della struttura accademica di riferimento e omessa ogni altra formalità. Il Direttore può delegare il Preside della struttura accademica di riferimento.
2. Salvo quanto previsto dal comma precedente, le sanzioni sono determinate a seguito di procedimento disciplinare, che si svolge in contraddittorio con l'allievo. La Scuola procede alla contestazione scritta e particolareggiata degli addebiti entro venti giorni dall'avvenuta conoscenza della mancanza e convoca l'allievo, con un preavviso di dieci giorni, per esporre personalmente le proprie difese. L'allievo può presentare memorie scritte e documenti.
3. Le sanzioni di cui all'articolo precedente, primo comma, lettere b) e c), sono di competenza del Direttore, sentito il Preside della struttura accademica di riferimento. Le sanzioni di cui all'articolo precedente, primo comma, lettere d), e) e f) sono di competenza del Direttore, previo parere di una commissione nominata dal Senato accademico su proposta del Direttore e composta da un professore ordinario, un professore associato, un ricercatore e un allievo.
4. Tutte le sanzioni ulteriori all'ammonizione verbale sono irrogate dal Direttore con apposito provvedimento, che viene notificato all'interessato. Tutte le sanzioni sono registrate nel fascicolo personale.
5. Nei casi di gravità e urgenza il Direttore, sentito il Preside della struttura accademica di riferimento, può adottare provvedimenti cautelari nelle more dell'espletamento del procedimento disciplinare. In tali casi può anche essere disposto l'allontanamento provvisorio dell'allievo, informato l'interessato, per un periodo determinato fino alla decisione dell'organo competente, e comunque non superiore a trenta giorni.
6. Tutte le comunicazioni inerenti il procedimento disciplinare sono effettuate all'indirizzo di posta elettronica assegnato dalla Scuola o con ogni altro mezzo idoneo.

Titolo V - Norme di rinvio e finali

Art. 33 Rimandi

1. Le norme relative alla vita collegiale sono contenute nel Regolamento per la vita collegiale e il funzionamento delle strutture collegiali della Scuola Normale Superiore.
2. Le norme relative all'istituzione e al funzionamento dei corsi di perfezionamento (Ph.D.) della Scuola sono contenuti nel Regolamento dei corsi di perfezionamento (Ph.D.) della Scuola Normale Superiore.

Art. 34 Norme transitorie ed entrata in vigore

1. Il presente regolamento è approvato dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione federato, è emanato con decreto del Direttore previa approvazione del Ministero ai sensi dell'articolo 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo ufficiale on-line della Scuola.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento non si applicano ai corsi della Scuola le norme del regolamento didattico e interno emanato con decreto del Direttore n. 805 del 1° ottobre 1996 e successive modificazioni.
3. È fatta salva l'applicazione del regolamento di cui al comma precedente per la conclusione della procedura di attivazione dei corsi ordinari e di perfezionamento banditi precedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento.
4. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento decadono tutte le norme interne con esso incompatibili, in particolare il regolamento per le attività di studio e di ricerca fuori sede e relativi contributi e il regolamento per le borse di scambio. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applica la normativa nazionale e comunitaria per tempo vigente.